



***CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE***

*Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile*      *Ufficio dei referenti per la formazione decentrata*

UFFICIO PER LA FORMAZIONE DECENTRATA

**Maria Acierno, Antonio Balsamo,  
Margherita Cassano, Pietro Curzio,  
Alberto Giusti, Francesco Salzano**

**Segreteria Organizzativa  
Ufficio del Massimario**

dr. Renato Delfini  
tel. 06.68832120 / 2146 – fax 06.6883411  
e-mail: [renato.delfini@giustizia.it](mailto:renato.delfini@giustizia.it)

**NORME PROCESSUALI E MUTAMENTI  
DI GIURISPRUDENZA**

Per ricevere informazioni sulla programmazione 2011  
scrivere alla e-mail:  
[formazione.decentrata.cassazione@giustizia.it](mailto:formazione.decentrata.cassazione@giustizia.it)

*Roma, 24 maggio 2011  
Aula Magna della Corte di Cassazione*

**Oggetto** – E’ concreta, e fortemente sentita, l’esigenza di affidare ad una riflessione più ampia il tema dell’*overruling* giurisprudenziale sulle regole del processo civile, ossia di quel mutamento, talvolta “a sorpresa”, dell’esegesi della norma processuale che, innovando radicalmente rispetto all’interpretazione consolidata, giunge ad individuare una decadenza o una preclusione prima insussistenti, e così a limitare la portata dei poteri processuali delle parti. In tal senso, del resto, depono l’attualità di talune recenti pronunce delle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione: in particolare, quella sul termine delle impugnazioni contro le decisioni dei tribunali delle acque (Sezioni Unite 30 marzo 2010, n. 7607) e quella sulla riduzione dei termini di comparizione e costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Sezioni Unite 9 settembre 2010, n. 19246).

Il problema è evidente.

In primo luogo si pone un problema di “etica” del cambiamento, di individuazione cioè delle ragioni che possono giustificare il *revirement*, attesa l’importanza che la certezza dei responsi della Corte di cassazione riveste specialmente nel campo processuale.

Inoltre, a seguito dell’*overruling* sulla regola processuale – proveniente dall’organo istituzionalmente investito della funzione nomofilattica, indubbiamente incrementata dalle più recenti riforme legislative (d.lgs. n. 40 del 2006 e legge n. 69 del 2009) – la parte si trova nella impossibilità di portare alla cognizione del giudice il fondo delle proprie ragioni e ciò diversamente dal caso in cui la disposizione così innovativamente interpretata avesse mantenuto intatto il suo significato, secondo la lettura accreditata dal *pregresso* “diritto vivente”.

Da subito giurisprudenza e dottrina si sono cimentate nel rinvenire un rimedio di sistema a siffatta situazione pregiudizievole per le parti del processo, ravvisando in essa un *vulnus* ai principi costituzionali sul giusto processo (art. 111 Cost.), intesi come presidio della effettività della tutela giurisdizionale e, dunque, della sua propensione alla decisione di merito. Ma le risposte, sebbene convergenti

nell’obiettivo di tutela e, rispetto ad esso, nel valorizzare l’esperienza di ordinamenti stranieri (segnatamente, quella della *prospective overruling* dei sistemi di *common law*), sono diversificate nelle stesse fondamenta, ciascuna ponendo sul tappeto questioni di non sempre agevole soluzione.

Talune, infatti, hanno privilegiato il profilo della tutela dell’affidamento della parte; altre, spostando la riflessione sul sistema stesso delle fonti, hanno ricostruito la “novità giurisprudenziale” in termini di *jus superveniens*, così da rimodulare il principio del *tempus regit actum*.

Non senza tacere sulla ulteriore problematicità dei meccanismi tramite i quali far operare l’anzidetta tutela nel processo, là dove alla scelta dell’istituto della rimessione in termini si è contrapposta quella della efficacia *tout court* dell’attività processuale compiuta in base all’interpretazione precedente della disposizione.

**Metodologia.** – L’incontro, promosso dall’Ufficio dei referenti per la formazione decentrata in collaborazione con l’Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, si pone in continuità con il seminario su “Gli interventi della Cassazione sul processo civile: creatività giurisprudenziale e giusto processo”, tenutosi lo scorso 2 febbraio. Esso si propone di stimolare il più ampio confronto delle voci della dottrina sul tema, oltre che la massima partecipazione. I relatori, su sollecitazione del coordinatore, illustreranno le loro posizioni e approfondiranno i profili su cui potrà aversi un dibattito immediato. Dopo le relazioni vi saranno un intervento programmato, interventi liberi e una relazione di sintesi. Un magistrato dell’Ufficio del massimario provvederà a riassumere i contenuti delle relazioni e della discussione; il report sarà reso disponibile sul sito [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it)

**Destinatari.** – I destinatari sono i giudici e i sostituti procuratori generali della Suprema Corte. Il seminario è aperto alla partecipazione dei magistrati delle Corti di merito, degli avvocati e dei professori universitari.

## PROGRAMMA

Ore 15.00

### Saluto introduttivo

**ERNESTO LUPO**

Primo Presidente della Corte di cassazione

### Direzione e coordinamento dell’incontro

**PAOLO VITTORIA**

Presidente aggiunto della Corte di cassazione

Ore 15.30

### Relazioni

**CARMINE PUNZI** – Professore emerito di diritto processuale civile nell’Università “La Sapienza” di Roma

**GIORGIO COSTANTINO** – Professore ordinario di diritto processuale civile nell’Università di “Roma Tre”

**GIUSEPPE RUFFINI** – Professore ordinario di diritto processuale civile nell’Università di “Roma Tre”

Ore 17.00

### Intervento programmato

**REMO CAPONI** – Professore ordinario di diritto processuale civile nell’Università di Firenze

### Interventi liberi

Ore 17.45

### Conclusioni

**MARIO ROSARIO MORELLI** – Direttore del Massimario

Report a cura di **Enzo VINCENTI**